

Allegato "A" ai numeri 35327/19788 di repertorio =====

===== STATUTO =====

Art. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio =====

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2602 C.C. è costituito un consorzio per la progettazione e l'esecuzione di programmi ed altre attività di ricerca in ambito biologico, farmacologico, clinico, della salute e delle bio-scienze. =====

Il Consorzio è denominato "Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche", in breve "CVBF". =====

Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utile agli enti consorziati. =====

Al Consorzio potranno essere ammessi nuovi partecipanti, previa deliberazione dell'Assemblea Generale di cui al successivo art. 9, che determinerà altresì l'ammontare dei versamenti al fondo consortile del consorzio ammesso. =====

Art. 2 - Sede =====

Il Consorzio ha sede legale in Bari. =====

Potranno essere istituite sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 3 - Finalità e Oggetto =====

Le finalità del Consorzio sono: =====

- favorire l'integrazione del sistema farmaceutico italiano nella dimensione europea; =====

- favorire la ricerca su prodotti biologici e farmaceutici destinati alla cura di popolazioni con particolari bisogni terapeutici (tra cui i pazienti affetti da malattie rare e la popolazione pediatrica); =====

- favorire l'accesso e l'uso etico, sicuro ed efficace dei farmaci e delle terapie in accordo alle legislazioni vigenti;

- sviluppare programmi educazionali e informativi rivolti alle categorie professionali, ai pazienti ed al pubblico anche al fine di promuovere conoscenza e consapevolezza dei valori della ricerca, della cura e della salute; =====

- realizzare progetti di ricerca in ambito nazionale, europeo ed internazionale. =====

Le attività del Consorzio sono rivolte ai propri consorziati e ad Autorità Nazionali ed Europee, Istituzioni e Aziende pubbliche e private di Ricerca e Cura, Operatori e Aziende Sanitarie e Farmaceutiche, Pazienti e Associazioni. =====

Il Consorzio, in particolare, si propone di promuovere azioni informative ed un'attività di supporto allo sviluppo di farmaci ed altri prodotti per la salute di maggiore efficacia e sicurezza, in particolare per l'uso pediatrico. =

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle attività di:
- analisi ed osservazioni in campo biomedico e farmaceutico e gestione di banche dati inerenti progettazione, ricerca, registrazione e sviluppo dei farmaci e di altri prodotti per la salute; =====

- valutazioni biostatistiche e farmacoeconomiche; =====



- realizzazione di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment, HTA); =====
- svolgimento di attività di ricerca preclinica e individuazione di target biologici e farmacologici; =====
- svolgimento di attività di ricerca connesse allo sviluppo di farmaci e altri prodotti per la salute inclusi studi preformulativi e formulativi; =====
- sperimentazione di nuove metodologie per la ricerca e lo sviluppo di prodotti per la salute umana con particolare riguardo per quelli innovative; =====
- svolgimento di attività di ricerca e in particolare studi clinici, sviluppo e applicazione di nuove metodologie nell'ambito dei trial clinici, messa a punto di registri di malattia, conduzione di studi osservazionali; =====
- svolgimento di attività di clinical research organization in particolare nell'ambito di studi non profit e nel contesto di progetti finanziati, anche in partnership con imprese industriali; =====
- organizzazione e gestione di attività di predisposizione e sottomissione delle richieste di autorizzazione etica e regolatoria alle autorità competenti, raccolta e gestione dei dati degli studi, monitoraggio degli studi, segnalazioni di farmacovigilanza, gestione del farmaco sperimentale, analisi bio-statistiche; =====
- formazione e rilascio di certificazione delle competenze acquisite. =====

Tali attività potranno essere svolte direttamente dal Consorzio o affidate, in tutto o in parte, ad uno o più dei propri Consorziati, alle medesime condizioni alle quali sono state affidate al Consorzio stesso, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di subappalto e di partnership dettate in ambito italiano ed europeo. Allo stesso modo, e con gli stessi vincoli, i Consorziati potranno trasferire al Consorzio lo svolgimento, anche parziale, di attività a loro affidate. =====

Le attività saranno realizzate anche in collaborazione con istituzioni governative, enti pubblici e privati, siano essi collocati in ambito nazionale o internazionale, con particolare riferimento all'area europea e del Mediterraneo. =

Art. 4 - Durata del Consorzio =====

La durata del Consorzio è prevista fino al 31-12-2030 e potrà essere prorogata prima di tale scadenza con il consenso di tutti i soggetti consorziati, i quali tuttavia si obbligano fin da ora a prorogare detta durata fino al totale esaurimento delle operazioni programmate se comportanti adempimenti ed oneri assunti dal Consorzio che eventualmente risultassero pendenti alla scadenza come sopra prevista e/o alle successive scadenze delle proroghe eventualmente deliberate. =====

Art. 5 - Consorziati e fondo consortile =====

Possono partecipare al Consorzio: =====

- Università ed altri Enti di Ricerca e Formazione pubblici; =
- Consorzi, Fondazioni e soggetti privati senza fini di lucro. =====

Ogni consorziato contribuisce al fondo consortile con un conferimento di Euro 25.000,00, salvo differente deliberazione dell'assemblea all'atto dell'ammissione. =====

L'apporto al fondo consortile da parte delle Università è costituito da servizi e prestazioni di opera con esclusione di qualsiasi obbligo di versare contributi in denaro, come sancito dall'art.13 della legge 705/1985. =====

Il fondo consortile potrà essere incrementato da ulteriori conferimenti in danaro effettuati dai consorziati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, ovvero da beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo al Consorzio, compresi quelli dallo stesso acquistati. =====

In caso di esclusione o recesso dal Consorzio, il Consorziato in regola con tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio potrà ricevere la liquidazione della quota di partecipazione al patrimonio del Consorzio, proporzionalmente alla consistenza del fondo consortile come risultante dal bilancio al trentuno dicembre (31/12) dell'esercizio in corso all'atto dell'esclusione o del recesso, ma senza possibilità di rivalutazione e quindi nei limiti delle somme effettivamente conferite. =====

Art. 6 - Gestione economica =====

Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione, non ha finalità di lucro. =====


Le entrate sono rappresentate da: =====

- contributi concessi ai sensi della legislazione vigente a favore della ricerca scientifica; =====
- contributi attribuiti da Enti sovranazionali, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati per l'esecuzione di progetti di ricerca; =====
- corrispettivi per le prestazioni delle attività; =====
- conferimenti in danaro da parte dei Consorziati, anche volti a finanziare le attività del Consorzio, non produttivi di interessi e oneri in alcuna misura, da restituirsi nei termini e modalità indicate dai Consorziati stessi all'atto del conferimento. =====

Le entrate del Consorzio saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento del Consorzio stesso e per la realizzazione dei suoi scopi e delle sue attività, nonché a favore dei programmi di sviluppo dei Consorziati. =====

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti dagli organi del Consorzio, nell'ambito delle rispettive competenze, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati, in base alle disponibilità derivanti dalle entrate acquisite e dal fondo consortile. =====

Il Consorzio potrà erogare prestiti ai Consorziati, anche



volti a finanziare le attività dei Consorziati, non produttivi di interessi e oneri in alcuna misura, da restituirsi nei termini e modalità indicate dal Consorzio stesso all'atto del conferimento. =====

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

Eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative formanti oggetto dell'attività del Consorzio. =====

Art. 7 - Esercizio sociale =====

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali d'attività. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite secondo la legislazione vigente. =====

Art. 8 - Obblighi dei consorziati =====

I consorziati si obbligano al rispetto delle norme contenute nel presente statuto. =====

Ciascun consorziato si impegna a mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze tecniche, le capacità professionali e le attività o i mezzi necessari per il miglior conseguimento degli scopi consortili nei settori di interesse del consorzio. =====

Art. 9 - Nuove adesioni =====

Le eventuali nuove richieste di adesione al Consorzio dovranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea Generale, previa proposta da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

L'Assemblea Generale determinerà anche le modalità e l'entità delle quote associative di ingresso, così come stabilito all'articolo 5. =====

Art. 10 - Recesso =====

I consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio, motivando le ragioni del recesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio presso la sede legale. =====

Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. =====

Art. 11 - Esclusione dal Consorzio =====

Prevvia proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale decide con maggioranza pari ai 2/3 dei soci, l'esclusione del soggetto consorziato che abbia

perduto i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio, nonché per i seguenti motivi: =====

a) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento; =====

b) estinzione, a qualunque titolo dovuta, dell'ente consorziato; =====

c) apertura delle procedure di liquidazione dell'ente consorziato; =====

d) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e degli obblighi stabiliti al precedente art. 8. =====

L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea Generale con le stesse modalità nei confronti dei soggetti partecipanti al Consorzio, in caso di trasformazione sostanziale dell'oggetto della loro attività, anche se conseguente ad operazioni di fusione, incorporazione e trasformazione. =====

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della deliberazione di esclusione. =====

L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto consorziato, della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione. =====

Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal medesimo consorziato ai sensi della lettera d) del primo comma del presente articolo.

Art. 12 - Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione =====

A far data dall'intervenuta efficacia del recesso o della esclusione, i Consorziati receduti od esclusi perdono ogni diritto ad ulteriori prestazioni da parte del Consorzio, anche se connesse e/o consequenziali all'esecuzione e/o al perfezionamento dell'esecuzione delle obbligazioni precedentemente assunte nei confronti del Consorzio o di terzi e che risultino pendenti alla data alla quale il recesso o l'esclusione producono effetti. =====

Art. 13 - Modificazioni di statuto =====

Le modificazioni dello statuto del Consorzio sono approvate con la maggioranza dei 2/3 dei Consorziati. =====


Art. 14 - Organi consortili =====

Sono organi del Consorzio: =====

a) l'Assemblea Generale; =====

b) il Consiglio di Amministrazione; =====

c) il Presidente; =====



d) l'Amministratore Delegato; =====
e) il Comitato Scientifico. =====

Art. 15 - L'Assemblea Generale =====

Le adunanze sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. =====

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per deliberare sul preventivo economico-finanziario e sul conto consuntivo e ogni volta che ne sia fatta domanda da almeno i 2/5 (due quinti) dei Consorziati specificando gli argomenti da trattare, sempre che gli stessi rientrino nella competenza dell'Assemblea stessa, ai sensi del successivo art. 16. =====

L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, in qualunque tempo se ne ravvisi l'opportunità o la necessità. =====

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Delegato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata da inviarsi al domicilio di ciascun consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In alternativa l'avviso potrà essere trasmesso con qualsiasi mezzo che ne consenta celere ricezione (fax, mail, ecc.), almeno cinque giorni prima della riunione; in tal caso l'assemblea sarà validamente costituita a condizione che tutti i consorziati siano presenti o abbiano confermato la ricezione della convocazione stessa. =====

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno dell'Assemblea. =====

Partecipa all'Assemblea, con voto consultivo, l'Amministratore Delegato, il quale svolge altresì le funzioni di segretario dell'Assemblea. =====

Ogni consorziato dovrà comunicare per iscritto alla segreteria del Consorzio il proprio domicilio, nonché un recapito telefax e di posta elettronica anche certificata, e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò, il consorziato si intenderà domiciliato presso la propria sede legale. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, dal rappresentante del consorziato designato dagli intervenuti presenti. =====

Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, il rappresentante legale di ciascun ente consorziato può conferire delega ad altri a rappresentarlo, per la singola riunione o anche per tutte le riunioni che dovessero essere convocate in un dato periodo di tempo, con eventuale limitazione di poteri secondo quanto riportato nella delega stessa, che andrà conservata in ogni caso agli atti del Consorzio. / =====

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei partecipanti al Consorzio. =====

Essa delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. =====

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. =====

Le votazioni avvengono in modo palese per appello nominale. =

Il verbale di ogni assemblea, firmato dal presidente e dal segretario, è inviato in copia a tutti i consorziati. =====

Art. 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale =====

L'Assemblea Generale provvede a deliberare: =====

a) il numero ed i componenti del Consiglio di Amministrazione; =====

b) l'approvazione del preventivo economico-finanziario; =====

c) l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sull'attività del Consorzio; =====

d) in ordine alla consistenza ed agli impieghi del fondo consortile; =====

e) in ordine all'ammissione di nuovi Consorziati, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 9; =====

f) l'esclusione dei Consorziati ai sensi del precedente art. 11; =====

g) le modifiche dello statuto, ai sensi del precedente art. 13; =====

h) la nomina dei membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 20; =====

i) la nomina dei Sindaci, o del Revisore, ai sensi del successivo art. 21; =====

j) le operazioni e procedure relative allo scioglimento e/o alla liquidazione del Consorzio, nonché alla nomina di uno o più liquidatori; =====


k) su quegli ulteriori argomenti che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre alla decisione assembleare, ancorché rientranti nelle materie di propria competenza, ai sensi dei successivi art. 17 e 18. =====

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque Consiglieri e dura in carica tre anni, salvo intervengano prima del termine del triennio le dimissioni di almeno la metà dei Consiglieri o la revoca da parte dell'Assemblea dei Consorziati. =====

L'Assemblea Generale determinerà, ai sensi del precedente art. 16 lettera a), il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione e provvederà alla loro nomina. = I Consiglieri nominati dall'Assemblea Generale nel corso del triennio decadono con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione può provvedere



alla cooptazione di altro/i membro/i, salvo ratifica della cooptazione da parte dell'Assemblea nella prima adunanza successiva. =====

I membri del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri, il Presidente e l'Amministratore Delegato. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente del Consorzio. =====

Il Consiglio di Amministrazione provvede: =====

a) ad attuare, nell'ambito delle direttive formulate dall'Assemblea Generale, l'oggetto del Consorzio, di cui all'art. 3; =====

b) ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale; =====

c) a vigilare sull'osservanza dello Statuto; =====

d) all'ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Amministratore Delegato; =====

e) a predisporre il preventivo economico-finanziario; =====

f) a redigere il conto consuntivo e la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria da allegare allo stesso conto consuntivo; =====

h) all'istituzione di uffici secondari del Consorzio e di Unità Operative identificate per progetto o scopo; =====

i) a proporre all'Assemblea l'ammissione o l'esclusione di Consorziati; =====

l) a svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato; si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed inoltre ogni volta che ve ne sia necessità o che ne venga fatta richiesta, specificando gli argomenti da trattare, da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o un quinto dei Consorziati. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video/teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, o l'Amministratore Delegato in caso di assenza del primo, ed il segretario che provvede a redigerne il verbale. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dall'Amministratore Delegato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data

fissata per la riunione. In alternativa l'avviso potrà essere trasmesso con qualsiasi mezzo che ne consenta celere ricezione (fax, mail, ecc.), almeno tre giorni prima della riunione; in tal caso il consiglio sarà validamente costituito a condizione che tutti i consiglieri siano presenti o collegati in video/teleconferenza o abbiano confermato la ricezione della convocazione stessa. Il Consiglio è validamente costituito, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. =====

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, e l'ordine del giorno del Consiglio, nonché le modalità di collegamento in video/teleconferenza. =====

Ogni Consigliere dovrà comunicare per iscritto alla segreteria del Consorzio il proprio domicilio, nonché un recapito telefonico, telefax e di posta elettronica, e le eventuali variazioni; in mancanza di ciò, il consigliere si intenderà domiciliato presso la propria residenza. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza, anche a mezzo video/teleconferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica. =====

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. =====

Art. 18 - Il Presidente del Consorzio =====

Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con autorità, enti consorziati e terzi privati. =====

Il Presidente provvede: =====

a) a presiedere l'Assemblea Generale dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione; =====

b) a presentare all'Assemblea il preventivo economico-finanziario; =====

c) a presentare all'Assemblea il conto consuntivo, la relazione illustrativa sull'attività del Consorzio e sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale; =====

d) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili; =====


e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente statuto. =====

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dall'Amministratore Delegato. =====

Art. 19 - L'Amministratore Delegato =====

L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di soggetti aventi capacità tecnico-amministrativa adeguata e può rappresentare legalmente il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nei limiti e secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea Generale. =====

L'Amministratore Delegato provvede: =====



- a) a curare le convocazioni dell'Assemblea Generale dei Consorziati e del Consiglio di Amministrazione; =====
- b) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli organi consortili, partecipando, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale; =====
- c) a coordinare tutta l'attività di competenza del Consorzio secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, cui rende conto dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti; =====
- d) a redigere, sulla base delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, il progetto di preventivo economico-finanziario ed il conto consuntivo; =====
- e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 20 - Il Comitato Scientifico =====

Il Comitato Scientifico viene nominato dall'Assemblea Generale dei Consorziati ed è composto da un numero variabile di membri scelti tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse del Consorzio. =====

Il Comitato Scientifico collabora con il Consorzio nella definizione dei programmi e delle attività del Consorzio, formula pareri e proposte per ogni questione per la quale venga espressamente interessato. =====

Al suo interno è nominato un Presidente, eletto dai membri stessi del Comitato a maggioranza semplice. =====

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del proprio Presidente o a richiesta del Presidente del Consorzio. Non è prevista alcuna remunerazione per i membri del Comitato Scientifico. =====

Singoli membri del Comitato Scientifico possono essere incaricati di svolgere attività di supervisione della produzione scientifica del Consorzio, previa definizione di specifici compensi commisurati alle prestazioni da svolgere. =

Art. 21 - Revisori e Sindaci =====

L'Assemblea Generale dei Consorziati può decidere se affidare le funzioni di cui agli artt. 2403 e ss. del C.C. ad un Revisore professionista o ad un Collegio Sindacale. =====

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale, e resta in carica per un triennio. Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno. Qualora per decesso, per dimissioni e per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei Sindaci effettivi, esso verrà surrogato dal Sindaco supplente più anziano di età sino al rinnovo delle cariche sociali. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste per le società di capitali per quanto compatibili. =

Art. 22 - Libri consortili =====

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previste dalla legge, il Consorzio dovrà tenere: =====

a) i libri delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione; =====

b) il libro delle riunioni del Collegio Sindacale. =====

Art. 23 - Patti successivi =====

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale si potrà provvedere con convenzioni o patti successivi tra il Consorzio ed i singoli consorziati o terzi. =====

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione =====

Il Consorzio si scioglie: =====

- per il decorso del termine di durata; =====

- per deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consorziati; =====

- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; =====

- per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa; =====

- per ogni altra causa prevista dalla legge. =====

Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i Consorziati, in proporzione e nei limiti dei relativi apporti al fondo medesimo, senza possibilità di rivalutazione alcuna e salvo che gli stessi consorziati vi rinunzino. Tutte le eccedenze saranno devolute ad altri Enti non lucrativi e comunque a fini di pubblica utilità, conformi agli scopi istituzionali del Consorzio. =====

Art. 25 - Clausola arbitrale =====

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e i consorziati, nonché tra i consorziati in relazione all'attività consortile, sarà decisa da un arbitro unico, mandatario a transigere, nominato dal Presidente del Tribunale di Bari che emetterà il lodo entro 90 gg. dall'insediamento e secondo le formalità di rito. =====

Art. 26 - Clausola residuale =====

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. =====

Firmati: Ornella Pastoris - Francesco Rinaldi Notaio, segue impronta del sigillo. =====

Copia conforme all'originale

Firmato a norma di legge

Consta di *ventisei (26) fogli*

e si rilascia per l'uso cui compete

Bari, *26* *1960*